Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 | **Roma — Sabato, 8 agosto** | **Numero 189**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 745 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 4,145,028 per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici a Campobasso, Casale Monferrato, Caserta, Como, Cuneo, Pavia, Porto Maurizio, Sondrio, Taranto e Udine.

È pure autorizzata un'assegnazione straordinaria di L. 37,820 per l'acquisto delle aree e degli stabili occorrenti alla costruzione degli edifici di Sondrio e di Taranto.

La complessiva somma di L. 4,182,848, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico degli esercizi indicati nell'annessa tabella (Allegato *A*) e con le erogazioni in essa specificate.

Art. 2.

I contratti per l'acquisto delle aree e degli stabili di cui nel precedente articolo, saranno stesi su carta libera e registrati col diritto fisso di L. 1.22, ed alla approvazione di essi verrà provveduto con decreto Ministeriale, sentito il parere del genio civile.

Art. 3.

Sono approvate le annesse convenzioni (Allegati *B, C, D, E, F, G* e *H*) stipulate coi comuni di Campobasso, Caserta, Como, Cuneo, Pavia, Porto Maurizio e Udine.

Art. 4.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge, e le indennità dovute ai proprietari verranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI — RAVA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Allegato A.

Assegnazione per titoli e per esercizi finanziari della somma di L. 4,182,848 per nuovi edifici postelegrafici.

LOCALITA	1916-917	1917-918	1918-919	1919-920	1920-921	1921-922	1922-923	1923-924	1924-925	1925-926	1926-927	1927-928	1928-929	Totali
Campobasso	—	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	306,864
Caserta	—	30,367	30,367	30,367	30,367	30,337	30,367	30,337	30,367	30,367	30,367	30,367	30,367	364,404
Como	—	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	671,280
Cuneo	—	53,276	53,276	53,276	52,276	53,276	53,276	53,276	53,276	53,276	53,276	53,276	53,276	639,312
Pavia	—	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	31,966	383,592
Porto Maurizio	—	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	300,480
Udine	—	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	428,340
Casale Monferrato . . .	40,000	40,000	49,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,000
Sondrio	70,000	80,000	75,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,000
Taranto	60,000	70,000	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,000
A disposizione dell'Amministrazione per lavori imprevisti, direzione, sorveglianza, collaudi, arredamenti	40,000	102,144	117,144	232,144	62,144	—	—	—	—	—	—	—	—	553,576
	210,000	550,000	550,000	490,000	320,000	257,856	257,856	257,856	257,856	257,856	257,856	257,856	257,856	4,182,848

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Allegato B.

CONVENZIONE

fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Campobasso per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Campobasso.

L'anno millenovecentoquattordici, addì otto del mese di giugno, in Campobasso.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal comm. Antonio Liverani, ispettore superiore delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Campobasso, rappresentato dall'avv. cav. Domenico Pistilli, assessore anziano, funzionante da sindaco, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 28 marzo e 8 aprile 1914, approvate dall'onorevole Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 aprile 1914, n. 7790, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Campobasso si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di mq. 1350, sita in via Francesco Petrunto, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto compilato dall'Ufficio tecnico comunale in data 6 giugno 1914, beninteso che tale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in L. 240.000, di cui L. 210.000 per i lavori ed impianti accessori contemplati nel progetto e L. 30.000 per l'area.

Art. 3.

La detta somma di L. 240.000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del R. demanio;

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degl'interessi sulle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 240.000 coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza, dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per l'esecuzione dei lavori ed impianti progettati, verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 25,572, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 240,000, coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune si impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il Comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare anche durante l'esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni.

Qualora tali varianti importassero una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, l'eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori quando anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura del Comune.

Art. 12.

La presente convenzione, e tutti gli atti che il Comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postale telegrafico, e così pure tutti i documenti di progetto, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Campobasso.

Antonio Liverani.
Domenico Pistilli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Allegato C.

CONVENZIONE

tra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Caserta, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Caserta.

L'anno millenovecentoquattordici, addì 13 del mese di giugno in Caserta;

Tra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor commendatore Antonio Liverani, ispettore superiore delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Caserta, rappresentato dal suo sindaco signor dott. cav. Vincenzo Cappiello, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 12 marzo p. p., resa esecutoria nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Caserta si obbliga di costruire in Caserta, sull'area di circa metri quadrati 1200, sita in piazza Vescovado di questa città, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto appositamente per cura del Comune compilato, il quale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gl'impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilita in lire duecentottancinquemila (L. 285.000) giusta il progetto precitato.

L'area verrà ceduta gratuitamente dal Comune.

Art. 3.

La detta somma di L. 285.000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto di qualsiasi imposta e tassa, e quindi, in cifra tonda, di L. 30.367 ciascuna, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la costatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con il Comune, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica, e con un rappresentante del R. demanio;

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 285,000 coi relativi interessi di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 30.367, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 285,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessorî previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il Comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante l'esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importino una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, la eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e pei rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura del Comune.

Art. 12.

La presente convenzione e qualsiasi altro atto che, dovesse aver luogo in conseguenza di essa, fra Comune e Governo, e così pure i documenti di progetto, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno come sopra, in Caserta.

Antonio Liverani.
Vincenzo Cappiello.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Allegato D.

CONVENZIONE
fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Como, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Como.

L'anno millenovecentotredici, addì 6 del mese di giugno, in Roma.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata da S. E. l'onorevole cav. gr. uff. avv. Teobaldo Calissano, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Como, rappresentato dal suo sindaco signor Reina gr. uff. avv. conte Luigi, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 13 e 17 maggio 1913, rese esecutorie nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Como si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di proprietà di esso Comune, fronteggiante la via Tolomeo Gallio, segnata a parte del n. 285 di mappa, per una fronte della lunghezza di metri 57 e per una profondità di metri 44, area coerenziata, oltre che dalla detta via Gallio, dalla via Petrololo (che dovrà essere allargata fino a complessivi metri 10, occupando parte del terreno in parola) da altra nuova via che il Comune pur s'impegna di aprire al pubblico, ed infine dal residuo terreno a nord di proprietà comunale, di costruire, dicesi, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto di massima compilato, per incarico dell'Amministrazione comunale, dagli ingegneri comm. Eugenio Linati e Giuseppe Stampa in data 2 maggio 1913 e che il comune di Como si impegna di ridurre in regolare progetto esecutivo entro sei mesi dalla data della presente convenzione, il quale progetto esecutivo dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in L. 525.000, di cui L. 480.000 per lavori ed impianti accessori giusta il progetto precitato, e L. 45.000 per l'area.

Art. 3.

La detta somma di L. 525.000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità uguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto da qualsiasi imposta e tassa, e quindi, in cifra tonda, di L. 55.940 ciascuna, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, ben inteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del R. demanio;

b) che nessun altro onere dovrà fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi compresi nelle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 525.000 coi relativi interessi, di cui nel precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà - ogni ragione ed eccezione rimossa - essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 55.940 come è detto all'art. 3 salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il Comune stesso a iniziare i lavori.

E s'impegna del pari il Comune a sistemare la via Petrololo allargata, ed a costruire una nuova via parallela a questa sul lato a levante del palazzo costruendo.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 10.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura del Comune.

Art. 11.

La presente convenzione ed ogni eventuale altro atto che si facesse in relazione o conseguenza di questa, unicamente fra lo Stato ed il Comune, saranno registrati gratuitamente ed esenti da bollo

Art. 12.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta approvata e sottoscritta in Roma, il giorno 6 giugno 1913.

Teobaldo Calissano, ministro delle poste e dei tegrafi.
Luigi Reina, sindaco di Como.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Allegato E.

CONVENZIONE

fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Cuneo per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Cuneo.

L'anno millenovecentoquattordici, addì 9 del mese di giugno in Cuneo.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor Bossaglia cav. uff. Cesare direttore provinciale delle poste e dei telegrafi ed il comune di Cuneo, rappresentato dall'on. comm. avv. Marco Cassin, prosindaco, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 27 aprile 1914, resa esecutoria nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Cuneo si obbliga di costruire sull'area situata tra le vie Bonelli, Asilo Infantile, Cavour e Alba, area di proprietà di esso Comune che misura una superficie di circa mq. 1800, e che dal Comune viene ceduta all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, giusta il disposto dell'art. 2 della presente convenzione, un palazzo per uso della posta, del telegrafo e del telefono, conforme al progetto, che sulla base delle planimetrie schematiche concordate con funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi, è stato compilato a cura del Comune, dal signor professor cavalier Aristide Soncini architetto, il quale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'area sovraindicata, attualmente occupata dal teatro Toselli, e verso via Alba da alcune sezioni delle scuole elementari, è ceduta in proprietà dal Comune allo Stato per il prezzo di L. 80.000. Il Comune si riserva la disponibilità dei fabbricati entrostanti per cederli all'impresa che costruirà il palazzo.

Art. 3.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in L. 500.000 di cui L. 420,000 per i lavori compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, giusta il progetto precitato e L. 80.000 per l'area.

Art. 4.

La somma di lire 420,000 per la costruzione del palazzo verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato, insieme al prezzo dell'area in lire 80,000, in dodici annualità uguali, comprensive del capitale e dell'interesse, nella misura del 4 per cento al netto da qualsiasi imposta e tassa e quindi, in cifra tonda, di lire 53,276 ciascuna.

Art. 5.

In ordine al rimborso di cui all'articolo precedente, resta convenuto:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto subito dopo che il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato. Tale consegna (da seguire entro un mese dalla richiesta che ne farà il Comune) avrà luogo mediante verbale constatante il compimento e la regolarità di tutti i lavori ed impianti progettati. Tale verbale sarà compilato e firmato di accordo con l'Ufficio tecnico comunale, l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del Regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi compresi nelle dodici annualità come sopra convenute.

Art. 6.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 500,000, coi relativi interessi, di cui nei precedenti articoli, costituisca il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto, compreso il prezzo dell'area e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza - ogni ragione ed eccezione rimossa - dovrà essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori, da tenersi dal Comune, a norma dell'articolo 2, risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 7.

La spesa sostenuta dal Comune per l'esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 53.276 come è detto all'art. 4, salvo a fare la corrispondente deduzione sulle annualità successive, qualora la spesa risultasse minore.

Art. 9.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gl'impianti ed accessori previsti nel progetto, ed a farne la consegna entro il termine di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà comunicato al Comune l'autorizzazione d'indire l'appalto.

Art. 10.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 11.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Art. 12.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e dai contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*) dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 13.

Di tutti i disegni, planimetrie, particolari architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura del Comune.

Art. 14.

La presente convenzione, ed ogni eventuale altro atto che si facesse in relazione o conseguenza di questa, unicamente fra lo Stato ed il Comune e così pure i documenti di progetto saranno registrati gratuitamente ed esenti da bollo.

Art. 15.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta in Cuneo il giorno, mese ed anno che sopra.

Per l'Amministrazione delle Regie poste
Bossaglia Cesare.

Per il comune di Cuneo
Il pro-sindaco
Marco Cassin.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Allegato F.

CONVENZIONE

tra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Pavia per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Pavia.

L'anno millenovecentoquattordoci, addì 12 del mese di giugno, in Pavia.

Tra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal sig. cavalier Francesco Passarelli, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Pavia, rappresentato dal suo sindaco signor ing. comm. Emilio Franchi Maggi, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 9 e 13 maggio 1913, rese esecutorie nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Pavia si obbliga di costruire in Pavia, città, sull'area di circa mq. milleduecento, circoscritta: ad ovest da via degli Ariani, da allargarsi a dieci metri; a sud da via Mentana, da allargarsi a non meno di dieci metri; al est da via Cavallotti, da allargarsi di circa due metri; a nord da una costruenda strada, larga non meno di dieci metri, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto esecutivo compilato dall'Ufficio tecnico comunale in data 8 maggio 1913, il quale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti di riscaldamento, dell'acqua e della illuminazione, viene stabilita in lire trecentomila (L. 300.000) giusta il progetto precitato.

L'area verrà ceduta gratuitamente dal Comune.

Art. 3.

La detta somma di L. 300.000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto di qualsiasi imposta e tassa, e quindi, in cifra tonda, di L. 31.966 ciascuna, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica, e con un rappresentante del R. demanio.

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 300.000 coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area; e che, quindi, qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non siasi approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 31.966, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di L. 300.000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni delle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il Comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importino una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, la eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo, ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi, ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 12.

La presente convenzione, i documenti di progetto ed ogni altro atto che si facesse dal comune di Pavia - nell'interesse dello Stato - in conseguenza della convenzione stessa, compresi quelli riguardanti le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postale-telegrafico, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Pavia.

Francesco Passarelli.
Emilio Franchi Maggi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Allegato G.

CONVENZIONE

fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Porto Maurizio, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Porto Maurizio.

L'anno millenovecentoquattordici, addì cinque del mese di giugno, in Porto Maurizio.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor cavaliere Giordano Onorato, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, e il comune di Porto Maurizio, rappresentato dal suo sindaco signor Ajrenti avvocato cavaliere ufficiale Filippo, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 2 maggio 1913, resa esecutoria nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Porto Maurizio si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di metri quadrati 1.297,18, sita in piazza e via Aurelio Saffi, di cui metri quadrati 283,65 di sua proprietà ed il resto di proprietà privata, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto esecutivo compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 1° maggio 1913, beninteso che tale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, viene stabilita in lire duecentotrentacinquemila, di cui lire duecentodiecimila per i lavori e gl'impianti accessori contemplati nel progetto e lire venticinquemila per l'area.

Art. 3.

La detta somma di lire duecentotrentacinquemila verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dello interesse annuo del quattro per cento al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà dello Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica e con un rapresentante del R. demanio;

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire duecentotrentacinquemila coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori ed impianti progettati, verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 25.040, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 235.000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il Comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importassero una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, l'eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvate con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno esser approntate per cura del Comune.

Art. 12.

La presente convenzione, e qualsiasi atto che, in conseguenza di essa, intervenisse fra Comune e Governo, come pure gli atti che il Comune dovrà stipulare per le espropriazioni o gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione dell'edificio postelegrafico in base al progetto stabilito, nonchè i documenti di progetto, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Porto Maurizio.

Onorato Giordano.
Filippo Airenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

N. 1680 di repertorio. Allegato **H**.

CONVENZIONE

fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle finanze e il comune di Udine, per la costruzione di un palazzo ad uso della posta e del telegrafo in Udine.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoquattordici addì otto (8) del mese di gennaio presso l'Intendenza di finanza di Udine.

Avanti di me dottor Ugo Toniolo fu Giuseppe, primo segretario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica amministrativa, ed alla presenza dei signori D'Ambrosi Francesco fu Gaetano, nato a San Valentino Torio, impiegato governativo e Galaverna Pietro di Santa, nato a Mantova, testimoni idonei cogniti e richiesti ed entrambi domiciliati in Udine sono comparsi i signori cav. avv. Ettore Pozzi fu Francesco nato a Pavia, intendente di finanza in rappresentanza del Ministero delle finanze, cav. uff. Aristide Parrini fu dott. Francesco, nato a Lucca, direttore provinciale in rappresentanza del Ministero delle poste e telegrafi, grande ufficiale prof. Domenico Pecile fu senatore Gabriele Luigi, nato a Udine, sindaco e rappresentante del comune di Udine autorizzato alla presente stipulazione sia con deliberazione del Consiglio comunale *del 7 maggio 1913*, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del successivo giorno 10 (allegato *A*) sia con decreto del 2 settembre 1913, n. 20509, divisione II, dell'illustrissimo signor prefetto di Udine, pubblicato nel n. 20 del foglio annunzi legali della R. prefettura di Udine del 6 settembre 1913 (allegato *A*-1) dei quali tutti attesto l'identità personale e fra i quali viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Udine si obbliga di costruire in Udine, sull'area di sua proprietà di mq. 1.595,51, compresa fra via della Posta, via della Prefettura, gli stabili di proprietà Campeis e la rimanente proprietà comunale, il palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme il progetto compilato dall'Ufficio tecnico comunale in data 10 febbraio 1913, che trovasi attualmente presso il Ministero per essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che viene in ogni caso sin d'ora accettato e confermato dalle parti contraenti.

Art. 2.

Il comune di Udine cede l'area suddetta allo Stato, il quale in corrispettivo, e senza obbligo di corrispondere la differenza del maggior valore dell'area, cede in piena e libera proprietà al Comune quella parte del fabbricato demaniale ch'è ora adibita in Udine, ai servizi della posta e del telegrafo col patto esplicito che l'uso, attualmente promiscuo nel detto stabile, della scala di accesso di via Rauscedo, deve restare agli uffici militari.

La consegna al Comune della suddetta parte di fabbricato demaniale verrà fatta entro sei mesi dal giorno in cui il nuovo palazzo per i servizi postali e telegrafici suddetti sarà completamente ultimato, collaudato e dichiarato abitabile, e ciò perchè l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi possa avere il tempo necessario per arredare il detto palazzo ed eseguirvi gli impianti tecnici necessari per il collocamento di tutti gli uffici. Nessun compenso sarà dovuto al Comune per tale dilazione.

Gli enti che formano oggetto della presente permuta sono rispettivamente identificati nei due allegati tipi (*B* e *C*) estratti dalla mappa di Udine, città, coi dati seguenti:

1° Stabili appartenenti al Comune ceduti allo Stato (ex-convento dei Filippini):

Mappa n. 1849-B e n. 3161-A — piani 2, vani 6, rendita imponibile L. 450.

Mappa n. 1854-A — piani 3, vani 18, rendita imponibile lire 1200.

Mappa n. 1855 — orto, pert. 0,21, mq. 210, rendita censuaria L. 2,70.

Viene inoltre ceduta al demanio dello Stato una piccola zona ora sede di strada ad ovest del mappale 3161 della superficie di metri quadrati 65.

2° Stabile di proprietà dello Stato ceduto al Comune (palazzo delle poste) mappa n. 1754, sub. I, piani 3, vani 28, di pert. 0,69 pari a mq. 690, rendita imponibile L. 1000.

Art. 3.

Le cessioni di cui al precedente articolo vengono rispettivamente fatte ed accettate con tutti i diritti, gli obblighi, le ragioni, azioni e servitù attive e passive di qualsiasi specie e natura spettanti agli stabili precitati o sui medesimi gravanti.

Art. 4.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del nuovo palazzo e per gli impianti e le provviste di cui nel relativo progetto viene stabilita in L. 335.000, giusta il progetto medesimo.

Art 5.

La detta somma di L. 335.000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità *eguali*, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto sol-

tanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato; beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori, impianti e provviste progettati, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del R. demanio;

b) che nessun altro onere dovrà, per qualsiasi titolo e ragione, far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune; all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 6.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 335.000 coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto, e che, quindi, qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 7.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 35.695 corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 335.000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 9.

Il Comune si impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessorî previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui sarà dal Ministero delle poste e dei telegrafi autorizzato ad iniziare i lavori.

Art. 10.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importino una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, l'eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 11.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto e a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo, a sue spese per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese a cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 12.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 13.

La presente convenzione e ogni eventuale altro atto che si facesse in relazione o conseguenza di esso, unicamente tra lo Stato ed il Comune saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 14.

La presente convenzione sarà sottoposta all'esame del Parlamento per essere approvata e resa esecutiva con legge dello Stato.

Questo atto scritto quasi per intero da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte anche da me, su tre fogli di carta semplice, occupando otto facciate interamente scritte e diciotto righe della nona, è stato da me letto ad alta voce alle parti contraenti alla continua presenza dei citati testimoni ed è stato approvato in ogni sua parte, comprese le postille, dagli interessati per cui questi passano alla firma insieme ai testimoni ed a me segretario rogante.

Domenico Pecile, sindaco di Udine.
Aristide Parrini.
Avv. *Ettore Pozzi*, intendente.
D'Ambrosi Francesco, teste.
Galaverna Pietro, teste.
Dott. *Ugo Toniolo*, 1° segretario delegato ai contratti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Il numero 765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1914, n. 247, riguardante il servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° capoverso dell'art. 1 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 247, su indicato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al comando di ogni zona è preposto un capitano di fregata o di corvetta o primo tenente di vascello della R. marina, che assume il titolo di “ Comandante di zona ” ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 775 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;

Veduti i Nostri decreti 31 dicembre 1913, n. 1404 e 31 maggio 1914, n. 457;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le spagnolette estere da vendersi sotto la denominazione « tipo Macedonia » a L. 35 il chilogramma, il prezzo di vendita ai rivenditori, determinato dall'art. 2 del citato decreto n. 1404 del 31 dicembre 1913, è ulteriormente diminuito di centesimi quaranta il chilogramma.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 24 luglio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 773 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del sindaco di Napoli, in data del 30 ottobre 1913, diretta ad ottenere l'approvazione del progetto di allargamento del vicoletto Mezzocannone, come opera aggiunta al piano di risanamento dei quartieri bassi di detta città, approvato con il R. decreto del 7 gennaio 1886, n. 3618, e 22 luglio stesso anno, n. 3983;

Veduto il progetto delle opere all'uopo necessarie, in data del 19 dicembre 1911, compilato dall'Ufficio tecnico dell'ispettorato delle opere di risanamento di Napoli, a firma degli ingegneri Pietro Rulli e Luigi Perrino;

Veduto il piano particolareggiato di esecuzione delle opere anzidette, redatto in data 25 aprile 1912, a firma dell'ing. Pietro Rulli, e debitamente pubblicato senza dar luogo ad opposizioni;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli in data del 1° aprile 1912, con la quale fu approvato il progetto e fu provveduto ai mezzi per far fronte alla spesa;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduto l'art. 2 della legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il piano di esecuzione delle opere necessarie per l'allargamento del vicoletto Mezzocannone in Napoli, il quale sarà, d'ordine Nostro, munito della firma del Nostro ministro proponente.

È assegnato al comune di Napoli il termine di anni tre per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 771

Regio Decreto 5 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio della confraternita della Concezione di Castellana (Bari) è trasformato a favore del locale ricovero di mendicità con riserva dei diritti quesiti delle figlie dei confratelli all'assegnazione di un legato dotalizio facente carico alla confraternita medesima.

N. 772

Regio Decreto 9 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene trasformato a favore degl'inabili al lavoro il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento di Casi,

frazione di Teano (Caserta) e il patrimonio stesso viene concentrato nella Congregazione di carità.

N. 774

Regio Decreto 16 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, la Società dei naturalisti in Napoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 27 aprile 1885, n. 348 (serie 3ª);

Viste le leggi del 15 luglio 1906, n. 324, e 15 luglio 1906, n. 325, e 31 dicembre 1907, n. 813;

Visto il Nostro decreto in data del 29 marzo 1914, col quale si nominavano per il triennio 1914-917 gli arbitri effettivi e supplenti per i Collegi arbitrali di cui all'art. 17 della succitata legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pel triennio sino al 18 marzo 1917 viene nominato arbitro supplente pei Collegi arbitrali di cui all'art. 17 della succitata legge 27 aprile 1885 n. 3048, (serie 3ª). in sostituzione di S. E. gran cr. prof. avv. Mortara Ludovico, senatore del Regno, procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, dimissionario, il sig. gran cr. prof. avv. Perla Raffaele, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Il predetto nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NOTIFICAZIONE

Il Governo inglese ha pubblicato il seguente proclama riguardante il contrabbando di guerra:

« I seguenti articoli saranno trattati come contrabbando assoluto:

1. Armi di ogni specie comprese armi per uso sportivo ed ogni loro parte distinta — 2. Proiettili, cariche, cartucce di ogni specie ed ogni loro parte componente — 3. Polvere ed esplosivi specialmente preparati per uso di guerra — 4. Affusti di cannone, cassoni, carriaggi, vagoni militari, forge da campo ed ogni loro parte componente — 5. Vestiario ed equipaggiamento di carattere decisamente militare — 6. Ogni specie di finimenti di carattere decisamente militare — 7. Selle tiranti e bestie da soma a tutte ad usi di guerra – 8. Articoli di equipaggiamento da campo e loro parti *componenti* — 9. Lastre d'armamento — 10. Bastimenti da guerra, compreso barche e loro parti componenti di tale natura che possano essere usate su navi da guerra — 11. Aeroplani, aeronavi, palloni e velivoli d'ogni genere e loro parti componenti, accessorî ed articoli riconoscibili come servibili in connessione con palloni e velivoli — 12. Utensili ed apparecchi esclusivamente destinati alla manifattura di munizioni da guerra ed alla manifattura e riparazione di armi o materiale da guerra per uso terrestre o marittimo.

I seguenti articoli saranno trattati come contrabbando condizionale:

1. Viveri — 2. Grani e foraggi per alimentazione degli animali — 3. Vestiari e manufatti per vestiari, calzature per uso militare — 4. Oro ed argento coniati ed in verghe, carta moneta — 5 Veicoli d'ogni specie servibili per usi di guerra e loro parti componenti — 6. Navi galleggianti e battelli di qualunque genere, bacini galleggianti, parte di bacini e loro parti componenti — 7. Materiale ferroviario fisso e rotabile, materiale per telegrafi senza fili e telefoni — 8. Combustibili e lubrificanti — 9. Polveri ed esplosivi non specialmente preparati per uso di guerra — 10. Filo metallico armato ed utensili per fissarlo e tagliarlo — 11. Ferrature per cavalli e materiale analogo — 12. Finimenti ed oggetti di selleria — 13. Cannocchiali, telescopi, cronometri ed ogni specie di strumenti nautici».

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TRATTATO generale d'arbitrato fra l'Italia ed il Paraguay.

Sua Maestà il Re d'Italia e l'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica del Paraguay mossi dal desiderio di stringere sempre più i vincoli di amicizia che esistono tra i due paesi, inspirandosi ai principii della Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali, conclusa all'Aja il 29 luglio 1899, e desiderando consacrare, conforme allo spirito dell'articolo 19 di detta Convenzione, mediante un accordo generale, il principio dell'arbitrato obbligatorio nei loro rapporti reciproci, hanno stabilito di conchiudere una Convenzione a questo fine, ed hanno perciò nominati loro Plenipotenziari e cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia.

Il cav. Ettore Gazzaniga, suo Ministro Residente nel Paraguay, e

l'Ecc.mo signor Presidente della Repubblica del Paraguay:

S. E. il dottor Cecilio Baez, suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Le Alte Parti contraenti si obbligano di sottoporre alla Corte permanente di arbitrato stabilita con la Convenzione del 29 luglio 1899 all'Aja tutte le controversie di qualunque natura e che per qualsiasi causa potessero sorgere tra di loro e che non fosse stato possibile risolvere per le vie diplomatiche, sempre che non affettino gli interessi vitali, la indipendenza o l'onore nazionale.

Art. II.

Saranno in ogni caso sottoposte al giudizio arbitrale, non considerandosi comprese nelle riserve dell'articolo anteriore, le controversie relative alle seguenti questioni:

I. Privilegi diplomatici e giurisdizione consolare.

II. Validità, interpretazione ed esecuzione delle stipulazioni concernenti materie d'indole giuridica, amministrativa, economica, di commercio e di navigazione.

III. Reclami pecuniarii per perdite o danni sofferti da uno degli Stati contraenti o dai suoi nazionali, per effetto di atti illeciti od

omissioni dell'altro Stato contraente, delle sue autorità pubbliche o dei suoi funzionarii.

IV. Diniego di giustizia.

Art. III.

La questione se una controversia si trovi o no compresa nelle riserve dell'articolo 1° o in alcuna delle quattro clausole dell'articolo 2°, sarà del pari sottomessa ad arbitrato, restando inteso che il proposito dei due Governi è di dare la maggiore estensione possibile nelle loro reciproche relazioni all'applicazione del principio della giustizia arbitrale.

Art. IV.

Il presente Trattato si applicherà pure nelle controversie avvenire che abbiano origine in fatti anteriori alla sua stipulazione.

Art. V.

In ciascun caso particolare le Alte Parti contraenti firmeranno, prima di dirigersi alla Corte permanente di arbitrato, un compromesso speciale determinando chiaramente la materia del litigio, l'estensione dei poteri degli arbitri e i termini da osservarsi in quanto concerne la costituzione del Tribunale arbitrale e i tramiti della sua procedura.

Art. VI.

Il presente Trattato durerà cinque anni a decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Assunzione si tosto che sia possibile. Se non venisse denunziato sei mesi prima della scadenza lo si intenderà rinnovato per un egual periodo di cinque anni, e così di seguito.

In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Trattato e lo hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in duplicato nelle lingue italiana e spagnuola in Assunzione il giorno undici maggio del mille novecento undici.

ETTORE GAZZANIGA.
CECILIO BAEZ.

TRATADO general de arbitraje entre el Paraguay é Italia.

El Exc.mo señor Presidente de la República del Paraguay y Su Majestad el Rey de Italia animados del deseo de estrechar los vínculos de amistad que existen entre los dos paises, inspirándose en los principios de la Convención para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales, concluida en La Haya el 29 de julio del 1899, y deseando consagrar, conforme al espíritu del artículo 19 de dicha Convención, por un acuerdo general, el principio del arbitraje obligatorio en sus relaciones recíprocas, han resuelto celebrar una Convención con este objeto, y han nombrado sus Plenipotenciarios á saber:

El Exc.mo señor Presidente de la República del Paraguay:

A S. Exc. el d.r Cecilio Baez, su Ministro Secretario de Estado en el departamento de relaciones exteriores y

Su Mayestad el Rey de Italia:

Al cab. Héctor Gazzaniga, su Ministro Residente en el Paraguay quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y de haberlos encontrado en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Art. I.

Las Altas Partes contratantes se comprometen á someter á la Corte permanente de arbitraje establecida por la Convención de 29 de julio de 1899 en La Haya todas las controversias de cualquier naturaleza y que por cualquier causa llegaran a producirse entre ellas y que no hayan podido ser solucionadas por la via diplomática, siempre que no afecten los intereses vitales, la indipendencia ó el honor nacional.

Art. II.

Serán sometidas, en todos los casos, á juicio arbitral, no considerándose comprendidas en las reservas del articulo anterior, las controversias relativas á las siguientes cuestiones:

I. Privilegios diplomáticos y jurisdición consular.

II. Validez, interpretación y ejecución de las estipulaciones concernientes á materias de indole juridica, administrativa, económica, de comercio y de navegación.

III. Reclamaciónes pecuniarias por pérdidas ó daños sufridos por uno de los Estados contratantes ó sus nacionales, por efecto de actos ilicitos ú omisiones culpables del otro Estado contratante, de sus autoridades públicas ó de sus funcionarios.

IV. Denegación de justicia.

Art. III.

La cuestión de si una controversia se halla ó no comprendida en las reservas del articulo 1° ó se halla incluida en alguna de las cuatro clausulas del art. 2° será igualmente sometida á arbitraje, quedando entendido que el propósito de los dos Gobiernos es dar la mayor extensión posible en sus recíprocas relaciones á la aplicación del principio de la justicia arbitral.

Art. IV.

El presente Tratado se aplicará tambien en las controversias sobrevinientes que tengan su origen en hechos anteriores á su estipulación.

Art. V.

En cada caso particular las Altas Partes contratantes, firmarán, ántes de dirigirse á la Corte permanente de arbitraje, un compromiso especial determinando claramènte la materia del litigio, el alcance de los poderes de los árbitros y los plazos á observarse en lo concerniente á la constitución del Tribunal arbitral y los trámites de sus procedimientos.

Art. VI.

El presente Tratado durerá cinco años á contar desde el dia del canje de las ratificaciones, que se realizará en Asunción tan pronto como sea posible. Si no fuera denunciado seis meses ántes de su vencimiento se entenderá renovado por igual periodo de cinco años y así sucesivamente.

En fé de lo cual los Plenipotenciaros han firmado y rellado el presente Tratado.

Hecho, duplicado, en las lenguas española é italiana en Asunción del Paraguay el dia once de mayo de mil novecientos once.

ETTORE GAZZANIGA.
CECILIO BAEZ.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

SEGRETARIATO GENERALE.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Vitale Eugenio, segretario di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Con R. decreto del 9 luglio 1914:

Manni dott. Vincenzo, segretario di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Con R. decreto del 16 luglio 1914:

Cuonzo dott. Gabriele, segretario di 3ª classe nelle Intendenze di

finanza, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 10 luglio 1914.

Con R. decreto del 19 luglio 1914:

Colucci Antonio, segretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 15 luglio 1914.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 23 luglio 1914:

I seguenti tenenti colonnelli medici sono nominati direttori dell'ospedale a ciascuno indicato:

Vittadini cav. Camillo, infermeria presidiaria Pavia, ospedale Messina.
Calegari cav. Gio. Battista, ospedale Milano, id. Brescia.
Maggesi cav. Tommaso, id. Genova, id. Catanzaro.

Corpo di commissariato militare.
Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 9 luglio 1914:

Forte cav. Pasquale, maggiore commissario in aspettativa per motivi speciali per dieci mesi, dal 1° luglio 1913, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio per la durata di un anno, dal 1° maggio 1914, a sua domanda.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 9 aprile 1914:

Candiani Giuseppe, capitano sussistenza direzione commissario I corpo d'armata (sezione commissariato Novara), collocato in posizione ausiliaria, per età, dal 1° aprile 1914.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 18 giugno 1914:

Dal Monte Ugo, archivista capo, collocato a riposo per infermità comprovata, a datare dal 1° luglio 1914.
Salvetti cav. Cosimo, archivista di 1ª classe, promosso archivista capo dal 1° luglio 1914.
Tonati Tommaso, applicato di 1ª classe, id. archivista di 2ª classe, con riserva d'anzianità, id. id. id.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 15 gennaio 1914:

Raimondi Gino, capitano d'amministrazione, collocato a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° febbraio 1914; ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 5 aprile 1914:

Traniello cav. Leobaldo, colonnello fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza dal 16 aprile 1914 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 16 aprile 1914:

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° maggio 1914 ed inscritti nella riserva:

Palopoli cav. Pasquale, colonnello fanteria — Mazza cav. Ernesto, id. genio — Pollarolo cav. Felice, id. id. — Maggi cav. Francesco, tenente colonnello fanteria — Norrito cav. Giacomo, maggiore id. — Supino cav. Simone, id. id. — Temellini Cornelio, id. id.

Con R. decreto del 7 maggio 1914:

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° giugno 1914 ed inscritti nella riserva:

Pacinotti cav. Oreste, tenente colonnello fanteria — Luciano cavaliere Gaetano, id. id. personale delle fortezze — Della Peruta cav. Luigi, maggiore artiglieria — Zaccagnini cav. Secondo, id. id. — Volpe Giuseppe, capitano, id. — Napoli Luigi, id. id.

Con R. decreto del 17 maggio 1914:

Sapelli di Capriglio cav. Enrico, tenente generale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° giugno 1914 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 luglio 1914:

I seguenti capitani sono promossi al grado di maggiore, con anzianità 31 maggio 1914:

Arma di fanteria.

Latini cav. Carlo — D'Alessandro cav. Fulco — Cassata Giuseppe — Ciardi nobile di Mirandola Umberto — Vigliani cav. Michele — Giambrocono cav. Camillo — Cappa cav. Giulio.

Personale permanente dei distretti.

Gabbiani cav. Ettore.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 21 giugno 1914:

Pasqualigo Gio. Battista, tenente d'amministrazione, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, ed è inscritto con lo stesso grado ed anzianità, a sua domanda, ne ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.
Corica Agostino, sottotenente, id., dispensato da ogni eventuale servizio militare, per età.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per età, e sono inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Castelli Antonio — Barba Stefano — Landi Carlo — Maggi Francesco — Riolo Giuseppe — Giordano Giulio — Massoni Giuseppe — Bernini Guido.
Pinaroli Guido, tenente medico — Saffirio Sebastiano, id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per età, e sono inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva.

I seguenti tenenti medici di complemento sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età:

Guiotto Gio. Battista — Storti Camillo — Cresce Angelo — Barone Gilberto.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 5 agosto in Pozzoleone, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 6 agosto 1914.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 0/0	33327	Beneficio di San Domenico e Madonna della Pace in San Severino (Macerata) . . . . L.	3 —
Consolidato 3.50 %	196822	Campodonico Eugenia di Lazzaro, moglie di Vittorio Gargiolli di Ettore, domiciliata a Genova. Vincolata . . . . »	1655 50
»	450425	Piacentini Oreste fu Battista, domiciliato in Milano . . . . . . »	14 —
»	143250 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Galanti Nicola fu Pasquale e Lavecchia di Palma Maria, moglie di Micucci Michele, congiuntamente . . » Per la proprietà a: Micucci Nicola di Michele, domiciliato in Moliterno (Potenza).	227 50
»	530724	Novaro Giacomo-Filippo fu Nicola, domiciliato in Genova. Vincolata . . . . »	150 50
Consolidato 5 %	16247 Assegno provv.	Simonetti marchesa Laura in Theodoli. Vincolato . . . . »	1 12
»	16244 Assegno provv.	Fidecommisso primogeniale Theodoli. Vincolato . . . . »	3 91
Consolidato 3.50 0/0	95791	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa Maria in Arzergrande (Padova) . . . . »	112 —
»	123125	Chiesa parrocchiale di Arzergrande nel comune di Arzergrande (Padova), amministrata dalla Fabbriceria . . . . »	3 50
»	679720	Lanza di Scalea Pietro di Francesco, domiciliato in Roma. (Vincolata) . . . . »	154 —
Consolidato 5 %	100377 Assegno provv.	Chiesa parrocchiale di Santa Maria in San Giorgio di Nerola . »	4 44
Consolidato 3.50 %	140703	Prebenda canonicale sotto il titolo dei SS. Ilario e Valentino nella cattedrale di Viterbo (Roma) . . . . »	28 —
»	236435	Prebenda canonicale sotto il titolo dei SS. Valentino ed Ilario eretta nella cattedrale di Viterbo (Roma) . . . . »	3 50
»	480129	Prebenda canonicale sotto il titolo dei SS. Ilario e Valentino nella cattedrale di Viterbo (Roma) . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	201657	Corsico geometra Annibale fu Giovanni Battista, domiciliato in Mortara (Pavia) . . . . L.	420 —
»	184871	Pinaroli Maria di Pietro, nubile, minore sotto la patria potestà del detto suo padre, dom. in Novara . . . . »	14 —
»	206716	Pinaroli Maria di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Novara . . . . »	10 50
»	320511	Pinaroli Maria di Pietro, minore, sotto la patria potestà padre, dom. a Trecate (Novara) . . . . »	21 —
»	284786	Associazione fra utenti caldaie a vapore del Piemonte, residente in Torino . . . . »	350 —
»	434550	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
»	594506	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	623402	Intestata come la precedente . . . . »	525 —
»	643140	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	609445 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Taveggia Santina fu Antonio vedova in prime nozze di Monfrini Luigi e in seconde nozze di Monfrini Giuseppe, dom. in Venezia . . . . » Per la proprietà a: Maroni Vittoria fu Annibale vedova di Monfrini Massimo, dom. in Milano	84 —
»	609446 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Taveveggia Santina fu Antonio vedova in prime nozze di Monfrini Luigi e in seconde nozze di Monfrini Giuseppe, dom. in Venezia . . . . » Per la proprietà a: Monfrini Antonio fu Luigi, domiciliato a Lodi	21 —
»	609447 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto come il precedente . . . . » Per la proprietà a: Monfrini Caterina fu Luigi, moglie di Basilio Gaetano, dom. a Milano	21 —
»	609448 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto come il precedente . . . . » Per la proprietà a: Barbaglia Santa di Achille, moglie di Guritz Carlo, domiciliata a Milano	21 —
»	609449 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto come il precedente . . . . » Per la proprietà a: Monfrini Luigi fu Giuseppe, domiciliato a Roma	10 50
»	609450 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto come il precedente . . . . » Per la proprietà a: Monfrini Luigia fu Giuseppe, moglie di Flora Daniele, domiciliata a Venezia	10 50
»	214683	Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Santhià (Novara) . . . . »	350

Roma, 1° aprile 1914.

Il direttore generale: [illegible]

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	679327	70 —	Battista Raffaela di Giovanni, nubile, domiciliata a Baronissi Salerno)	Battista Raffaela di Giovanni, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata in Baronissi (Salerno)
»	11 868	28 —	*Ficai* Filomena *fu Domenico*, vedova di Vardi Lodovico, domiciliata a Firenze	*Benivieni* Filomena vedova di Vardi Lodovico, domiciliata a Firenze.
»	486069	192 50	Supparo *Amalia-Giustina* di Antonio, nubile, domiciliata a Genova	Supparo *Giustina-Amalia* di Antonio, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 25 luglio 1914

Il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione del certificato n. 260.454 di L. 7 di rendita consolidato 3,50 0|0, mancante del secondo mezzo foglio, intestato a D'Alesio Ferdinando fu Antonio, domiciliato a Forlì del Sannio (Campobasso) ed ipotecato per cauzione del titolare, quale usciere dell'ufficio di conciliazione del comune di Forlì del Sannio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione, per traslazione, del certificato suddetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul debito pubblico.

Roma, 6 aprile 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 agosto 1914, in L. 105,16.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 23 aprile 1910, n. 219;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a dodici posti di segretario di 4ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra con lo stipendio annuo di L. 2000.

Di detti dodici posti, i primi cinque (5) saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso.

I rimanenti saranno assegnati successivamente, e man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1915, decorso il quale, cesserà ogni diritto ad ottenere l'impiego.

Gli esami avranno principio in Roma il 12 ottobre 1914.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare entro il giorno 15 settembre 1914, domanda in carta bollata da L. 1, al Ministero della guerra (Segretariato generale), indicando in essa il proprio domicilio, ed eventualmente l'indirizzo ove dovrebbero essere inviate le comunicazioni relative al concorso per assicurarne il pronto recapito quando l'aspirante non fosse al suo domicilio.

In detta domanda, o anche in altro foglio di carta bollata da L. 0,50), gli aspiranti devono dichiarare di « accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore, per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti o da assumersi in servizio dopo il 1° agosto 1897 ».

La domanda deve essere corredata, entro il predetto termine perentorio del 15 settembre 1914 e sotto condizione di decadenza dal diritto all'ammissione al concorso, oltre che della suindicata dichiarazione, anche dei seguenti documenti, per i quali devono osservarsi le prescrizioni della legge sul bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale competente;

b) fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale competente, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto;

c) certificato di buona condotta, rilasciato, in data non anteriore al 1° maggio 1914, dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dall'autorità prefettizia;

d) certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale di data non anteriore al 1° maggio 1914;

e) certificato medico, in carta bollata da L. 0,50, che comprovi come l'aspirante sia di sana costituzione fisica ed esente da difetti in grado incompatibile con le funzioni che dovrà esercitare. Tale certificato, che dovrà essere rilasciato gratuitamente in data non anteriore al 1° maggio 1914 da un ufficiale medico addetto a corpi o stabilimenti del R. esercito, o, in mancanza, dal medico di presidio, dovrà essere vidimato dall'autorità militare locale da cui dipende l'ufficiale o il medico di presidio certificatore;

f) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Università dello Stato, oppure altro titolo accademico equipollente;

h) fotografia con la firma.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche amministrazioni, a meno che i documenti stessi (che dovranno sempre soddisfare alle condizioni enumerate nell'art. 2) non vengano comunicati al Ministero della guerra (Segretariato generale) entro il ripetuto termine del 15 settembre 1914 dalle dette amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

Il documento di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 potrà essere sostituito provvisoriamente con un certificato della segreteria dell'Università o dell'Istituto ove il titolo fu conseguito. L'originale però del titolo stesso dovrà essere imprescindibilmente depositato per visione prima dell'inizio della prova orale.

I concorrenti, che già fossero impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 2; essi però sono tenuti a presentare un certificato, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante l'attuale loro appartenenza alla amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte si dànno, in altrettanti giorni, sulle materie indicate nel seguente programma; per lo svolgimento di ciascuna di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale non può durare meno di 30 nè più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta:

di un consigliere o referendario della Corte dei conti;
di due direttori capi di divisione del Ministero della guerra;
di un professore di Università (facoltà giurisprudenza).

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della guerra disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la Commissione riunita formula il tema che i candidati devono svolgere nella giornata.

Art. 7.

Ogni commissario dispone di venti punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto non meno di 210 punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano riportato meno di 60 punti.

Nella prova orale i concorrenti, per conseguire la idoneità, devono ottenere almeno 70 punti.

Art. 8.

I concorrenti sono classificati per ordine di punti, risultanti dalla somma di quelli riportati nelle quattro prove. A parità di punti ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza o a parità di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

I candidati che abbiano conseguito l'idoneità, ma che non siano stati compresi nella graduatoria dei primi dodici approvata dal ministro, non potranno essere nominati all'impiego.

PROGRAMMA.

Prove scritte.

Consistono nello svolgimento di un tema:

1° di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;
2° di diritto civile;
3° di economia politica o di scienza delle finanze.

L'ordine con cui dovranno susseguirsi le tre prove sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Prova orale.

Verterà, oltre che sulle materie sopra indicate per le prove scritte anche sulle seguenti:

1° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;
2° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
3° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ed i primi due titoli del regolamento relativo;
4° leggi di ordinamento e reclutamento del R. esercito e sullo stato degli ufficiali. Circoscrizione territoriale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1914.

Il ministro
GRANDI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. Istituto di studi superiori in Firenze

Facoltà di filosofia e filologia

PROGRAMMA DI CONCORSO
a borse di studio normali e di perfezionamento
per l'anno scolastico 1914-915

Concorso per esame ai posti normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla rispettiva Facoltà in lettere per gli anni precedenti, riportando in essi una media non inferiore ad otto decimi.

Le domande, in carta bollata da cent. 60, devono essere inviate alla segreteria dell'Istituto (piazza San Marco, n. 2), non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma, o il certificato, di licenza liceale pei concorrenti di 1° anno; il foglio di congedo pei concorrenti degli anni successivi, che provengano da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca. Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi. La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco. Le prove orali avranno luogo dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa pel quarto anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno di corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 22 ottobre, ad ore 9, nella sede dell'Istituto.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito, non

prima del giugno 1912, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando a la segreteria dell'Istituto non più tardi del 10 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da centesimi 60, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea, non che della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'assegno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere in essi gli esami, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

Il Consiglio di Facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 7 luglio 1914.

Il presidente della Facoltà
P. Rajna.

Il segretario
O. Marini.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Sulle operazioni militari in corso l'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti dispacci, ma facciamo osservare che spesso essi sono in contradizione per la differente fonte da cui emanano.

Berlino, 7. — Il *Wolff Bureau* pubblica:

All'estero sono state diffuse notizie che le truppe tedesche avrebbero varcato il confine olandese e che le truppe tedesche trovantisi su territorio belga sarebbero state costrette a retrocedere. Tali notizie sono completamente infondate.

Pietroburgo, 7. — Secondo informazioni pervenute allo stato maggiore generale, quattro incrociatori tedeschi si sono diretti al Mar Bianco.

Parigi, 7. — Si ha da Londra: Gli inglesi hanno catturato e detengono a Falmouth i vapori tedeschi *Kronprinzessin Cecilie* e *Prinz Adalbert*.

Parigi, 7. — Si ha da Liegi 7: Continua la mirabile resistenza dei forti.

Parecchi corpi d'armata tedeschi sono impegnati contro 40.000 belgi.

Le perdite dei tedeschi ascendono a parecchie migliaia di uomini. Si tratta dunque di una vera battaglia, finora favorevole ai belgi.

Si ha da Copenaghen che la Danimarca ha mobilizzato sei classi e che collocherà mine nei due Belt.

Un dispaccio da Nomeny dice che cavalieri francesi fecero prigioniera una pattuglia tedesca la quale non aveva mangiato da due giorni.

Si annuncia da Lauw che una ricognizione di fanteria francese sorprese una pattuglia tedesca ed uccise sette nemici fra cui un ufficiale; gli altri fuggirono.

Parigi, 7 (ore 15,2). — Si ha da Londra:

Un dispaccio ufficiale annuncia che l'incrociatore inglese *Amphion* ha urtato contro una mina subacquea ed è affondato. Vi sono 131 morti. I salvati sono 152. Fra essi si trovano il capitano e 16 ufficiali.

Berlino, 7 (ore 7,45 pom). — Il *Wolff Bureau* pubblica:

La fortezza di Lieg è stata presa dalle forze tedesche. Dopo che furono rinforzati i distaccamenti che avevano intrapreso l'assalto di Liegi, l'attacco venne condotto a termine. Stamane, alle 8, la fortezza era in possesso dei tedeschi.

Parigi, 7 (ore 1,15). — Un comunicato del Ministero della guerra in data 6 corrente, ore 23,30 dice:

Oggi calma quasi completa su tutto il fronte. La mobilitazione e la concentrazione si compiono senza incidenti.

Le truppe francesi sono penetrate su diversi punti nella zona neutra che separa i due eserciti. Hanno occupato Vic e Moyenvic.

La posizione di Liegi continua a dominare le strade.

La popolazione belga vibra di ammirevole entusiasmo. Le perdite inflitte agli assalitori sono considerevoli. I belgi hanno preso 27 cannoni.

I volontari sono sempre più numerosi.

Il proclama del Re ha entusiasmato l'esercito e la popolazione.

La mobilitazione russa continua in perfetto ordine. Grandissimo è l'ardore nazionale.

Il popolo rende la Germania responsabile della guerra.

I cacciatori francesi hanno catturato a Ventron, presso Belfort, due ufficiali tedeschi in ricognizione.

Un certo numero di ufficiali peruviani, i quali stanno compiendo la loro preparazione nell'esercito francese, hanno chiesto l'autorizzazione di fare la campagna nelle unità nelle quali si trovano distaccati.

La *Jean Bart* e la *France* si uniranno alla squadra del Mediterraneo.

Parigi, 7 (ore 17,45). — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Bruxelles: Il Ministero della guerra annunzia che i tedeschi hanno chiesto un armistizio di 24 ore.

La città di Liegi non è stata occupata.

I tedeschi riconoscono di avere da 15.000 a 20.000 uomini fuori combattimento.

Berlino, 7 (ore 10,50 antim.). — Il *Wolff Bureau* pubblica: I nostri avamposti avanzarono l'altro ieri nel Belgio lungo tutta la frontiera.

Un piccolo distaccamento ha tentato un colpo di mano a Liegi con grande ardimento.

Singoli cavalleggeri irruppero nella città e volevano impadronirsi del comandante, che solo fuggendo potè salvarsi.

Il colpo di mano contro la fortezza moderna non è riuscito.

Le truppe si trovano davanti alla fortezza a contatto con il nemico.

Naturalmente tutta la stampa avversaria estera proclamerà come una disfatta questa azione, che non ha alcuna influenza sulle grandi operazioni.

Per noi essa rimane un fatto unico nella storia della guerra, che prova la intraprendenza ed il fervore delle nostre truppe nell'attacco.

Vienna, 7 (ore 7,20 pom.). — Il *Correspondenz Bureau* pubblica:

Le notizie che giungono dai due teatri della guerra sono del tutto favorevoli quantunque non riguardino per ora che piccoli scontri.

Un tentativo dei serbi di invadere il territorio della Bosnia, lungo la linea di frontiera tra Vardichte e Roudo è stato respinto.

Un analogo tentativo intrapreso durante la notte dal 5 al 6 agosto dai montenegrini che intendevano avanzare verso Trebinje è fallito.

Questo ultimo tentativo costituisce da una parte una flagrante violazione del diritto delle genti, poichè il Montenegro consegnò al nostro ministro a Cettigne il 5 corrente alle 5,30 pom. la dichiarazione di guerra, ma gli tolse la possibilità di riferirne al suo Governo; d'altra parte questo tentativo ha reso manifesto il fatto felice della cooperazione entusiastica della nostra popolazione nel respingere gli intrusi.

La guerra contro la Russia cominciò il giorno 6 corrente nel pomeriggio coll'offensiva presso Cracovia.

Considerevoli distaccamenti di cavalleria con ciclisti e fanteria avanzarono su territorio russo, s'impadronirono delle città di Olkusz e Wolbrom ed entrarono in contatto colle truppe tedesche che avanzano da Czenstockau e Bendzin. Le alture sulla frontiera russa al nord di Cracovia e presso Novebczesko sulla sponda settentrionale della Vistola sono in nostro potere.

La popolazione polacca si associa alle nostre truppe con entusiasmo.

La mobilizzazione e lo spiegamento dei nostri eserciti procedono secondo il programma con calma, ordine e rapidità.

Berlino, 7. — L'Imperatore dopo aver ricevuto il capo dello stato maggiore generale dell'esercito, ha inviato un suo aiutante di campo al Lustgarten per annunciare al pubblico che Liegi è stata presa dai tedeschi.

L'annuncio è stato accolto da grida di *Hoch Hurrà*.

Parigi, 7. — Si ha da Belgrado: Ieri presso Obrenovatz l'artiglieria austriaca ha aperto il fuoco contro i serbi. Le batterie serbe hanno risposto ed hanno ridotto al silenzio quelle austro-ungariche. Gli austriaci hanno ripiegato abbandonando due cannoni danneggiati.

Londra, 7. — Si conferma ufficialmente che l'incrociatore inglese *Amphion* è saltato in aria in seguito ad urto contro una mina sottomarina.

Vi sono 131 morti e 152 salvati, fra cui il comandante e sedici ufficiali.

Secondo i giornali corre voce che sia avvenuta ieri una battaglia navale ad est delle isole Orkney.

Parigi, 7 (ore 17,50). — Si ha da Londra: Si annuncia che la flotta britannica del Mare del Nord ha preso contatto con la flotta tedesca di alto mare a sud di Doggerbank. I tedeschi fuggirebbero verso le coste dell'Olanda.

Londra, 7 (ore 2,25). — L'*Agenzia Reuter* ha da South Shields: L'ammiragliato ha avvertito gli armatori che la flotta britannica del Mare del Nord ha avuto un combattimento con la flotta d'alto mare tedesca al sud di Doggerbank ed insegue attualmente i tedeschi verso la costa olandese.

Halifax, 7. — Il piroscafo *Lusitania*, inseguito da un incrociatore nemico, ha domandato radiotelegraficamente soccorso all'incrociatore inglese *Essex*, che è accorso a proteggerlo.

L'*Essex* ha scortato anche il *Mauritania*, pure inseguito.

Parigi, 7 (ore 2 ,52). — Un comunicato in data delle 17,30 di ieri annunzia:

Il commissario di polizia francese di Petite Croix si è insediato nell'ufficio del commissario tedesco di Montreux Vieux.

I belgi hanno tagliato la ferrovia fra Arlen e Virten.

Le forze francesi e britanniche operano dovunque di concerto per assicurarsi il dominio del mare.

Le truppe della fortezza di Liegi sono sufficienti alla difesa della città.

Una divisione attiva mobilizzata a Liegi ha raggiunto l'esercito che opera in campagna.

Vienna, 8 (ore 2,20 ant.). — Ieri e oggi sulla frontiera della Galizia centrale sono avvenute numerose scaramuccie con pattuglie di cavalleria russa.

I distaccamenti russi hanno cercato di varcare la frontiera ma sono stati costretti a ritirarsi.

Hanno avuto anche luogo piccoli scontri stamane con forze nemiche molto superiori. I russi hanno avuto 20 morti, gli austriaci 2 morti e 3 feriti.

Le truppe austriache presero d'assalto l'altura di Mobile presso Nowosielitza e hanno mantenuto la posizione contro reiterati attacchi, e nonostante che il nemico avesse ricevuto rinforzi.

Una pattuglia si recò ieri nel pomeriggio con un battello verso una località alla foce della Drina dove i serbi erano occupati in lavori di fortificazione.

Un sottufficiale della flottiglia del Danubio, recando tre chilogrammi di ecrasite, scese senza farsi scorgere a terra e fece saltare la fortificazione con l'ecrasite stessa.

I serbi accorsi aprirono il fuoco contro l'equipaggio. La pattuglia rispose e uccisè 4 soldati serbi e un sottufficiale, tornando poscia a nuoto incolume al battello.

CRONACA ITALIANA

Il bollettino pubblicato stamane, alle 10, a Napoli sulle condizioni di salute di S. A. R. il Duca d'Aosta reca:

« Nelle ultime 24 ore la temperatura ha variato tra 37 e 37,8, il polso tra 82 e 92. Condizioni generali sempre buone.

Firmati: « *Cantani, Verde* e *Bruno* ».

Camera di commercio di Roma. — Sotto la presidenza dell'on. senatore Romolo Tittoni, il Consiglio della Camera di commercio di Roma tenne ieri l'annunziata riunione.

Prese alcune disposizioni riguardo alle liste elettorali commerciali, il Consiglio trattò dei provvedimenti eccezionali riconosciuti necessari per attenuare le conseguenze dell'attuale situazione.

Venne approvato al riguardo un ordine del giorno presentato dal consigliere Garroni.

Il Consiglio, su proposta dei consiglieri Garroni e Corner, espresse il voto perchè, ad evitare la lamentata deficienza dei biglietti di piccolo taglio e degli spezzati d'argento, che è causa d'intralcio e di danno al commercio e all'industria, il Governo affretti l'emissione già decretata per l'ammontare di 25 milioni di tali biglietti.

Approvate parecchie altre pratiche di secondaria importanza, vennero concessi dei contributi alla scuola preparatoria per agenti ferroviari, alla Società stenografica italiana, al Comitato italo spagnolo, all'Associazione artistica fra i cultori di architettura, nonchè premi in medaglie e in denaro per le prossime Mostre zootecniche nei comuni di Ferentino e Vignanello.

Il Consiglio, quindi, si riunì in seduta privata per varie nomine di personale.

Fra giorni altri 100 fanciulli saranno inviati a ringagliardirsi in salute su quel lembo meraviglioso della riviera ligure.

Per le mercedi agli operai. — Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio comunica:

« Preoccupandosi delle difficoltà del momento, il Governo fino dal 5 corrente, per mezzo dei prefetti del Regno, ha fatto invitare tutti gl'Istituti di credito aventi depositi in conto corrente a somministrare agl'industriali correntisti i fondi necessari al pagamento delle mercedi agli operai in base agli stati di paga senza le limitazioni portate dal R. decreto del 4 agosto.

Gl'Istituti di emissione hanno invitato le loro sedi filiali a dare all'uopo gli aiuti necessari.

A Milano le diverse ditte Bancarie, lo si ricorda a titolo di lode, di loro iniziativa stabilirono accordi a tale scopo: l'esempio è stato subito seguito altrove, con l'interessamento delle Camere di commercio, onde si nutre fiducia che le mercedi agli operai saranno dovunque puntualmente pagate.

Contro il rincaro dei viveri. — La presidenza della Società generale tra negozianti e industriali di Roma ha diramato una nobilissima circolare sugli speciali doveri che incombono alla classe commerciale ed industriale, cui spetta di evitare all'economia nazionale turbamenti maggiori di quelli che sian richiesti dalla inesorabilità delle circostanze.

La circolare accenna alla collaborazione della Società col Municipio, colla stampa, la Camera di commercio ed altri enti alla formazione di un listino ufficioso dei prezzi di dettaglio che, a se-

conda dell'andamento del mercato, sarà giusto attribuire alle derrate alimentari di generale consumo.

E all'osservanza delle prescrizioni del Bollettino invita tutti i negozianti e gli esercenti, come ad un debito d'onore, addimostrando così incondizionata devozione al bene pubblico e al più schietto senso di patriottismo.

Disposizioni cambiarie. — In seguito ad accordi presi con il R. commissariato dell'emigrazione, la Banca d'Italia ha disposto che, fino a nuova disposizione, presso alcune sue filiali, e specialmente presso quelle di confine, vengano cambiati agli emigranti che rimpatriano, i biglietti di Banche estere che portano con loro.

I biglietti francesi, svizzeri e belgi vengono pagati a 95; i biglietti tedeschi a 1.17 per marco; quelli austriaci in ragione di una lira per corona.

Servizi postali coll'estero. — Un comunicato del Ministero delle poste reca:

Essendo state interrotte, in alcuni paesi parzialmente ed in altri totalmente, le normali comunicazioni terrestri e marittime, le corrispondenze ordinarie e raccomandate, le lettere e scatolette assicurate, provenienti da paesi esteri o a destinazione di essi, vanno soggette ad un sensibile ritardo nella loro trasmissione.

Riguardo ai pacchi postali, occorre avvertire che alcuni Stati belligeranti hanno sospeso interamente questo servizio; altri lo hanno ristretto sensibilmente vietando il transito dei pacchi. Altre restrizioni sono prevedibili. Nelle presenti condizioni l'accettazione da parte degli uffici italiani deve limitarsi alle colonie italiane ed uffici nazionali all'estero, all'Austria-Ungheria, Svizzera, Germania, Grecia, Turchia ed ai paesi fuori d'Europa serviti da piroscafi italiani e neerlandesi.

Munificenza. — A Ferrara, alcuni giorni fa, moriva il conte avv. Pietro *Braghini*, appartenente ad una delle famiglie più antiche e benemerite di quella città.

Aperto il testamento del defunto si apprese che tutto il suo patrimonio, ascendente a più di un milione, sarà, alla morte della vedova, destinato a favore della « umanità sofferente » (ospedali, ospizi, ricoveri, ecc.).

Il conte Braghini ha pure lasciato tutti i suoi preziosi libri e documenti di famiglia alla biblioteca di Ferrara e alla Pinacoteca la sua ricca collezione di quadri.

Marina militare. — Le navi-scuola italiane *Etna*, *Flavio Gioia* ed *Amerigo Vespucci* sulle quali sono imbarcati gli allievi della R. Accademia per compiere l'annuale viaggio d'istruzione, hanno, nelle prime ore del pomeriggio di ieri, passato lo stretto di Gibilterra.

Attualmente sono riparate nel porto di Cadice in attesa di istruzioni dal Ministero.

Per i naviganti. — La Legazione dei Paesi Bassi, in Roma, comunica:

« Visto lo stato di guerra esistente fra gli Stati che circondano i Paesi Bassi, i battelli-faro *Terschellinger Banck* e *Haaks* sono tolti. Tutti i fari sono spenti, ad eccezione di quelli di *Ymuidon Scheveningue*, *Hook van Holland*, *Westerhoofd*.

« Per le navi mercantili l'accesso a Ymuiden e a Nieuwe Warterweg (entrata per il porto di Rotterdam) resta aperto giorno e notte; al contrario la navigazione verso Dordrecht, sulla Schelda e verso Harlingen, via Rada di Texel, resta aperta soltanto di giorno.

« I capitani debbono tuttavia valersi dei piloti olandesi ed osservare le misure di precauzione indispensabili ».

Marina mercantile. — Il *Porto di Rodi*, della Marittima italiana, è partito da Alessandria per l'Italia. — Il *Siena*, della Veloce, ha transitato da Capo Spartel. — Il *Bologna*, id., è partito da Colon per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CETTIGNE, 5 (ritardato). — Il Governo montenegrino ha notificato la guerra all'Austria-Ungheria ed ha consegnato i passaporti al ministro austro-ungarico, il quale lascierà Cettigne domani.

LONDRA, 5 (ore 12,30). — È stato pubblicato un proclama relativo al contrabbando di guerra.

Esso dà tempo alle navi avversarie per lasciare i porti britannici fino alla mezzanotte del 14 corrente.

LONDRA, 5 (ore 1,30). — La metropoli inglese ha completamente cambiato fisonomia: sembra una città morta.

Le grandi arterie centrali sono quasi deserte della solita folla.

Si vedono ovunque soldati.

LONDRA, 6 (ore 5,54). — *Camera dei comuni*. — In un suo discorso il primo ministro Asquith dice: Nessuno conosceva meglio del Governo le terribili, incalcolabili sofferenze che la guerra fra grandi nazioni deve produrre, e conseguentemente, se gli attuali ministri che hanno piena conoscenza di tali conseguenze, hanno nonostante pensato, che era dovere e interesse del paese di fare la guerra, il Parlamento ed il popolo possono essere sicuri che il Governo difende una causa giusta. Per quale causa combattiamo? Rispondiamo: In primo luogo per adempiere ad un impegno internazionale. Secondo: Noi ci battiamo in virtù del principio che le piccole nazioni non devono essere schiacciate in onta a ogni buona fede internazionale per l'arbitraria volontà di una forte potenza dominatrice.

LONDRA, 6. — La Camera dei comuni ha approvato all'unanimità il credito di cento milioni e l'aumento di mezzo milione di uomini per l'esercito.

Il cancelliere dello scacchiere Lloyd George ha annunciato la moratoria di un mese.

Sono esclusi dalla moratoria il pagamento dei salari, delle imposte, delle somme dovute dal Governo e di quelle relative alla assicurazione nazionale.

Acland, sottosegretario parlamentare agli esteri, rispondendo ad analoga interrogazione, annuncia che gli Stati Uniti sono incaricati della protezione dei sudditi tedeschi in Inghilterra.

LONDRA, 7. — La Banca d'Inghilterra ha ridotto lo sconto al sei per cento.

VIENNA, 7 (ore 4,45 ant.). — Il Governo montenegrino ha comunicato al ministro austro-ungarico che il Montenegro si considera in stato di guerra con l'Austria-Ungheria.

Il ministro austro-ungarico ha lasciato Cettigne.

BERLINO, 7. — Collo scopo di giustificare la distruzione del nuovo magnifico edificio dell'Ambasciata tedesca a Pietroburgo è stato affermato che il granduca Costantino sia stato maltrattato e il treno della Czarina vedova fermato dai tedeschi.

Ambedue queste notizie sono completamente infondate.

La Czarina vedova è stata, all'arrivo del suo treno a Berlino, ricevuta con ogni riguardo da rappresentanti del dipartimento degli esteri, dello stato maggiore generale e del dipartimento delle ferrovie. Il suo treno è stato, attraverso il territorio occidentale in istato di guerra ed attraverso lo Schsleswig-Holstein, inviato in Danimarca.

Ciò avvenne per un riguardo pieno di cortesia all'augusta viaggiatrice.

Così pure il granduca Costantino, durante il suo viaggio in Germania, non è stato punto sottoposto al più piccolo maltrattamento ed è rimasto completamente indisturbato.

BERLINO, 7. — Il *Reichsanzeiger* pubblica in una edizione speciale il seguente appello dell'Imperatore:

Al popolo tedesco!

Dalla fondazione dell'Impero il più alto pensiero mio e dei miei antenati è stato, durante quarantatre anni, quello di mantenere la

pace nel mondo e di continuare, nella pace, il nostro potente sviluppo. Tutta l'inimicizia, aperta e celata, da est e da ovest e dall'altra parte del mare, noi abbiamo sin qui sopportato nella coscienza della nostra responsabilità e della nostra forza. Ora però si vuole umiliarci, si vuole che noi con le braccia incrociate guardiamo i nostri nemici armati per la più perfida sorpresa; non si vuole ammettere che noi ci teniamo strettamente fedeli al nostro alleato che combatte per la sua esistenza di grande potenza, coll'abbassamento della quale anche la nostra potenza ed il nostro onore sono perduti. Così la spada deve decidere.

In piena pace il nemico ci aggredisce. Dunque alle armi! Ogni esitazione, ogni indugio sarebbero un tradimento della patria. Si tratta di esistere o non esistere pel nostro Impero che i nostri padri hanno nuovamente costituito; si tratta della esistenza o della inesistenza dalla potenza tedesca, della essenza tedesca. Noi ci difenderemo fino all'ultimo respiro dei giovani e dei vegliardi. Noi resisteremo in questa lotta anche contro un mondo di nemici. Giammai la Germania sarà vinta fino a che sarà unita.

Avanti con Dio, che sarà qui con noi come fu con i padri nostri.

Berlino, 6 agosto 1914.

Guglielmo.

WASHINGTON, 7. — La Croce Rossa degli Stati Uniti ha deciso di offrire i propri servigi alle nazioni combattenti.

PARIGI, 7. — Gabriel Hanotaux rivolge nel *Figaro* un appello alle potenze neutrali e alle Repubbliche americane per la formazione di un Comitato d'inchiesta il quale, sin da ora, sorvegli la menoma violazione del diritto delle genti, come incendi di villaggi e fucilazioni, ciò che dovrebbe formare oggetto di immediata protesta.

Il Comitato potrebbe essere composto dei capi di Stato dei paesi neutri e di alte personalità, le quali sorveglierebbero molto da vicino gli eventi della guerra.

Il *Petit Parisien* riceve da Malta che un vapore tedesco che fa il servizio del Levante è stato ieri catturato e condotto a Malta.

PIETROBURGO, 7. — Stamane alle 8,30 l'ambasciatore d'Austria-Ungheria e il personale dell'ambasciata, accompagnati da ottanta sudditi austro-ungarici sono partiti con treno speciale, via Finlandia.

LONDRA, 7. — L'ambasciatore d'Italia marchese Imperiali dichiara nella stampa di essere commosso per l'attitudine della pubblica opinione inglese verso l'Italia. Risulta confermato dal libro azzurro ora pubblicato che l'Italia ha seguito in tutta la crisi una attitudine pacifica.

COPENAGHEN, 7. — Il Governo ha dichiarato l'assoluta neutralità della Danimarca nella guerra tra Germania e Inghilterra.

BERLINO, 7. — Il *Wolff Bureau* pubblica che il telegramma diretto dal cancelliere dell'Impero all'ambasciatore a Parigi, il 3 corrente alle 1,5 pom. col quale egli dava incarico al barone von Schoen di comunicare al Governo francese che, in seguito alla irruzione da parte delle truppe francesi in territorio tedesco, la Germania, a causa degli attacchi francesi, si considerava in stato di guerra, giunse a Parigi, probabilmente a bella posta, alterato, in modo che in vari punti rimase incomprensibile.

L'ambasciatore, con esatto concetto della situazione, fece tuttavia la comunicazione, nel senso voluto dal Governo tedesco.

Ecco il testo del dispaccio, che viene ora pubblicato dal *Wolff Bureau*:

« Berlino, 3. — Le truppe tedesche avevano finora l'ordine di rispettare nel modo più rigoroso i confini francesi e lo hanno eseguito ovunque strettamente.

Invece, malgrado la zona di garanzia di dieci chilometri, le truppe francesi hanno già ieri violato i confini tedeschi presso Altmuensterol e sulla strada montagnosa dei Vosgi si trovano ancora su territorio tedesco.

Un aviatore francese ha volato al disopra del territorio belga per tentare di distruggere la ferrovia presso Wesel, ed è stato ieri ucciso.

Parecchi altri aviatori francesi hanno indubbiamente eseguito voli sul territorio tedesco, ed anche questi debbono aver volato al di sopra del territorio belga.

Ieri aviatori francesi hanno lanciate bombe sulla ferrovia presso Carloruhe e presso Norimberga.

La Francia si è così posta in istato di guerra con noi.

Prego V. E. di comunicare quanto sopra oggi alle 6 pom. a codesto Governo e di chiedere i passaporti, affidando l'ulteriore disbrigo degli affari all'ambasciata dagli Stati Uniti ».

BERLINO, 7. — Nel 1870 l'ordine di mobilitazione fu dato il 15 luglio e soltanto dopo tre settimane si ebbe il primo grande combattimento. Così anche ora, malgrado l'estesa rete ferroviaria, il concentramento delle masse dell'esercito per uno scontro decisivo richiederà ancora qualche tempo.

Quanto alle operazioni preliminari l'amministrazione superiore e dell'esercito impone ancora assoluto divieto di pubblicare notizie in proposito.

Il *Wolff Bureau* è informato da fonte competente che allo stato maggiore generale non è pervenuta notizia del più piccolo inconveniente relativo alla mobilizzazione.

La mobilizzazione dei trasporti ferroviari si compie nel massimo ordine secondo il piano prestabilito in tempo di pace.

Anche nell'alleata Austria-Ungheria la mobilizzazione procede regolarmente.

Fra i capi degli stati maggiori generali degli eserciti tedesco ed austro-ungarico gli stretti rapporti personali esistenti da anni si sono consolidati con la maggiore reciproca fiducia.

COSTANTINOPOLI, 7. — La dreadnought *Sultan Osman* è stata sequestrata nei cantieri Wickers.

La Porta ha diretto una protesta al Governo inglese. Questi ha risposto che gl'interessi del paese lo costringono a prendere questa misura amministrativa.

L'Inghilterra rimborserà il prezzo della nave.

La notizia provoca indignazione.

LONDRA, 7. — È stato affisso un manifesto ufficiale intitolato: Chiamata alle armi.

Il manifesto dice che l'esercito attivo ha bisogno immediato di 100.000 uomini di più nel grave periodo che attualmente il paese attraversa.

Il ministro della guerra lord Kitchener ha fiducia che chiunque ha a cuore la sicurezza dell'Impero si arruolerà senza indugio.

Il servizio ha la durata di 3 anni e sino alla fine della guerra. L'età dai 19 ai 30.

VIENNA, 7. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli La mobilizzazione dell'esercito, cominciata come parziale, è stata resa generale.

MADRID, 7. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di proclamare la neutralità della Spagna verso tutti i belligeranti.

PARIGI, 7. — Secondo notizie giunte a Parigi, l'ambasciatore di Francia a Berlino, Jules Cambon, è giunto a Copenaghen.

Il treno nel quale si trovava è stato fermato presso Mecklemburgo e il maggiore tedesco che accompagnava l'ambasciatore volle l'immediato versamento di 3600 marchi in oro, per lasciargli continuare il viaggio sino alla frontiera danese.

Il vagone *salon* messo a disposizione dell'ambasciatore tedesco a Parigi von Schoen, alla sua partenza da Parigi, non è ancora tornato in Francia.

LISBONA, 7. — Si assicura che la Germania ha intimato al Portogallo di assumere un atteggiamento deciso nel presente conflitto.

Il Governo portoghese convocherà il Parlamento per chiedere di intervenire nell'attuale lotta a favore dell'Inghilterra.

NISCH, 7. — Il Governo serbo ha rimesso i passaporti al ministro di Germania.

LONDRA, 7. — Due ufficiali francesi sono giunti per studiare col War Office la questione della cooperazione di un corpo di spedizione britannica in Francia.

I due ufficiali, in uniforme, sono stati oggetto d'una calorosa dimostrazione.

Il credito per l'aumento dell'esercito, approvato all'unanimità dalla Camera dei comuni, è di 160 milioni.

BERLINO, 7. — La Direzione del partito socialista e la Direzione delle organizzazioni operaie esortano i membri del partito che non sono sotto le armi a partecipare ai lavori campestri ed invitano le organizzazioni ad una sistematica partecipazione a detti lavori.

Il principe di Bulow pubblica nelle *Hamburger Nachrichten* un appello patriottico che termina così:

E se anche il mondo fosse pieno di diavoli, il popolo tedesco dovrebbe difendere il proprio posto al sole.

La *Frankfurter Zeitung*, nel suo articolo di fondo, scrive:

In questi giorni alcuni diplomatici fanno manovre per fare nettamente e formalmente apparire la Germania come perturbatrice della pace.

Tutti gli uomini sgombri da prevenzioni non possono avere dubbio su questo, che è stata la Russia a costringere la Germania a questa guerra rendendola inevitabile con la sua mobilizzazione e con diretti attacchi veramente provocatori. E così tutto quanto fu pubblicato circa l'attitudine della Francia aveva soltanto lo scopo di dare l'impressione che la parte provocatrice fosse la Germania.

Un norimberghese che domenica è ritornato in patria da Parigi narra che i tedeschi che si affrettavano alle stazioni di Parigi venivano trattenuti con la forza dalla popolazione in modo che non potessero arrivarvi nel termine prescritto.

Chi dopo il termine fissato si trova ancora a Parigi sarà dal Governo inviato con moglie e figli nella Francia occidentale e costretto ad attendere al lavoro dei campi.

Una signora di Monaco di Baviera, ritornata a Monaco dalla Russia, dice che tutte le donne tedesche sono state fatte partire, mentre gli uomini sono trattenuti come prigionieri. Presso numerose Casse di risparmio tedesche sono già da alcuni giorni ricominciati versamenti e riscossioni.

Il deputato Erzberg ha terminato la sua relazione per la Commissione delle forniture nominata in primavera.

Ne risulta che esercito e marina sono armati inappuntabilmente.

Le armi tedesche, così i fucili, così l'artiglieria sono superiori a quella degli avversari. Il popolo tedesco può per questo riguardo avere piena fiducia.

LONDRA, 7 (ore 1,59). — *Camera dei comuni*. — Il primo lord dell'Ammiragliato Winston Churchill, annunziando la perdita dell'*Amphion*, dice che non vi è stata altra perdita qualsiasi, che non vi è stato combattimento e che l'uso generale delle mine nei porti militari o nelle posizioni strategiche potrebbe naturalmente distruggere non soltanto le navi da guerra ma anche le navi mercantili con bandiera neutra.

L'Ammiragliato non è allarmato e sconcertato di tali incidenti dei quali esso continua ad attendersi un certo numero. Provvedimenti dell'Ammiragliato assicurano la riduzione al minimo di tali fatti.

Churchill accenna quindi alle numerose e contraddittorie voci dovute apparentemente alla severità della censura.

Il Governo stabilirà, quindi, un ufficio stampa, che fornirà informazioni degne di fede dei ministri della guerra e della marina, le quali, senza recare nocumento agli interessi militari e navali, terranno al corrente degli avvenimenti giorno per giorno.

Churchill ha soggiunto che la Camera si riunirà lunedì per aggiornarsi sino al 25 corrente.

PARIGI, 7 (ore 22,47). — Il *Journal Officiel* pubblica il seguente rapporto del ministro degli esteri, Doumergue, al presidente della Repubblica:

PARIGI, 7. — Signor Presidente, nel momento nel quale la Germania, violando deliberatamente la neutralità del Belgio, riconosciuta mediante un trattato, non ha esitato di invadere il territorio belga, la città di Liegi chiamata in prima linea a trovarsi a contatto con le truppe tedesche è testè riuscita, nella tanto ineguale quanto eroica lotta, a tenere in iscacco l'esercito invasore.

Lo splendido fatto d'armi costituisce per il Belgio, e per la città di Liegi in particolare, un ammirevole titolo di gloria nel quale conviene che il Governo della Repubblica perpetui il memorando ricordo conferendo alla città di Liegi la Croce della Legion di Onore.

Ho per conseguenza l'onore di pregarvi a voler apporre la vostra firma al progetto di decreto qui unito, approvato dal Consiglio dell'Ordine della Legion d'Onore, decreto il quale stabilisce che la Croce della Legion d'Onore è conferita alla città di Liegi.

Il ministro degli esteri
Doumergue.

Il presidente della Repubblica francese, su proposta del ministro degli esteri, decreta:

1. La Croce di Cavaliere della Legion d'onore è conferita alla città di Liegi.

2. Il ministro degli esteri e il gran cancelliere dell'Ordine sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Poincaré.

BRUXELLES, 7. — Ecco il testo dell'ordine del giorno rivolto ieri dal Re alla terza divisione:

I nostri camerati della terza divisione dell'esercito e della quindicesima brigata mista ritorneranno nelle nostre linee dopo aver difeso da eroi la posizione fortificata di Liegi.

Attaccati da forze quattro volte superiori hanno respinto tutti gli assalti.

Nessun forte è stato loro tolto. La piazza di Liegi è sempre in nostro potere.

Bandiere e numerosi prigionieri, sono i trofei di questa giornata.

In nome della nazione io vi saluto, ufficiali e soldati della terza divisione e della quindicesima brigata. Voi avete adempiuto tutto il vostro dovere, avete fatto onore all'esercito, avete mostrato al nemico che cosa costi attaccare ingiustamente un popolo pacifico ma che attinge nella sua giusta causa una forza invincibile. La patria ha diritto di esser fiera di voi.

Soldati dell'esercito belga! Non dimenticate che siete all'avanguardia di immensi eserciti in questa lotta gigantesca e che non attendiamo se non l'arrivo dei nostri fratelli d'arme per marciare alla vittoria. Il mondo intero ha gli occhi fissi su di voi. Mostrate ad esso col vigore dei vostri colpi che intendete vivere liberi ed indipendenti.

La Francia, questo nobile paese, che si trova nella storia associato alle cause giuste e generose, vola in nostro soccorso e il suo esercito e le sue armi entrano nel nostro territorio.

In nome vostro rivolgo ad esse un fraterno saluto.

Alberto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

7 agosto 1914

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	761.2
Termometro centigrado al nord	29.0
Tensione del vapore, in mm.	11.20
Umidità relativa, in centesimi	38
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	12
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.7
Temperatura minima, id.	19.7
Pioggia in mm.	—

7 agosto 1914.

In Europa: pressione massima di 767 sul nord ovest della Spagna, minima di 752 sulla Bassa Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente abbassato in Sicilia, salito altrove fino a 6 mm. sulla Sardegna, temperatura prevalentemente diminuita; pioggie sulle regioni settentrionale; qualche temporale in Val Padana; cielo vario sul Veneto, Toscana e Sicilia, sereno altrove.

Barometro: massimo 763 sulla Sardegna, minimo 760 sulle Puglie.

Probabilità: Venti deboli fra nord e ponente generali a tutta la Penisola. Cielo prevalentemente sereno salvo poche nebbiuzze basse nell'Italia settentrionale nella notte e qualche nube temporalesca sulle Alpi orientali.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 7 agosto 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Liguria.				
Porto Maurizio	sereno	mosso	24 0	20 0
San Remo	sereno	legg. mosso	27 0	18 0
Genova	sereno	calmo	26 0	19 0
Spezia	1/2 coperto	calmo	25 0	19 0
Piemonte				
Cuneo	3/4 coperto	—	26 0	17 0
Torino	1/4 coperto	—	24 0	17 0
Alessandria	sereno	—	27 0	15 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	sereno	—	26 0	18 0
Lombardia.				
Pavia	sereno	—	30 0	19 0
Milano	—	—	—	—
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	sereno	—	25 0	19 0
Cremona	sereno	—	27 0	15 0
Mantova	—	—	—	—
Veneto.				
Verona	sereno	—	25 0	16 0
Belluno	sereno	—	20 0	11 0
Udine	sereno	—	24 0	15 0
Treviso	sereno	—	24 0	14 0
Vicenza	sereno	—	25 0	15 0
Venezia	sereno	calmo	23 0	18 0
Padova	sereno	—	23 0	16 0
Rovigo	sereno	—	27 0	15 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	—	—	—	—
Parma	sereno	—	28 0	15 0
Reggio Emilia	sereno	—	28 0	16 0
Modena	1/4 coperto	—	28 0	17 0
Ferrara	sereno	—	26 0	17 0
Bologna	sereno	—	28 0	20 0
Forlì	sereno	—	31 0	17 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	sereno	mosso	32 0	19 0
Ancona	sereno	mosso	31 0	21 0
Urbino	—	—	—	—
Macerata	sereno	—	33 0	18 0
Ascoli Piceno	sereno	—	35 0	19 0
Perugia	sereno	—	27 0	16 0
Toscana.				
Lucca	sereno	—	28 0	16 0
Pisa	1/4 coperto	—	28 0	15 0
Livorno	sereno	calmo	28 0	15 0
Firenze	sereno	—	30 0	16 0
Arezzo	—	—	—	—
Siena	sereno	—	29 0	16 0
Grosseto	sereno	—	30 0	15 0
Lazio.				
Roma	sereno	—	32 0	20 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	sereno	—	33 0	12 0
Chieti	sereno	—	34 0	18 0
Aquila	sereno	—	32 0	16 0
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	38 0	22 0
Bari	sereno	mosso	40 0	24 0
Lecce	—	—	—	—
Taranto	sereno	calmo	33 0	19 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	sereno	—	36 0	20 0
Napoli	—	—	—	—
Benevento	sereno	—	35 0	17 0
Avellino	sereno	—	30 0	18 0
Mileto	sereno	—	40 0	20 0
Potenza	sereno	—	33 0	20 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	31 0	19 0
Sicilia.				
Trapani	1/4 coperto	legg mosso	32 0	20 0
Palermo	sereno	calmo	34 0	20 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	33 0	24 0
Messina	nebbioso	calmo	36 0	24 0
Catania	sereno	calmo	33 0	25 0
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 0	21 0
Sardegna.				
Sassari	sereno	—	31 0	17 0
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	33 0	19 0
Libia.				
Tripoli	sereno	calmo	28 0	21 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. PALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*